

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

**Articolo 727 del codice penale:**

**”ABBANDONO DI ANIMALI”.**

*“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.*

**Note**

L'abbandono si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (come ad esempio nel periodo estivo).

Stante il delitto di maltrattamenti ex art. [544 ter](#), la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose.

**Ratio Legis**

Si ricordi che, nonostante si tratti di una tutela più incisiva per quanto riguarda gli animali, rimane ferma la tradizionale impostazione che nega loro un certo grado di soggettività. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

**Spiegazione dell'art. 727 Codice penale**

La norma in esame è posta a tutela del senso di pietà per gli animali.

La condotta consiste nell'abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero nel detenere l'animale in condizioni incompatibili con la loro natura.

Entrambe le condotte configurano ipotesi di **reato proprio**, in quanto può essere commesso solo dal proprietario dell'animale.

Va precisato che la detenzione dell'animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto, come per tutte le fattispecie contravvenzionali, il dolo.



FORO DI TORINO

## **Come applicare l'articolo 727 del codice penale.**

La nuova formulazione del testo dell'articolo 727 cp in materia di maltrattamenti ed uccisioni gratuite di animali apre nuove strade per perseguire gli illeciti in materia.

Di seguito i punti essenziali a livello pratico-operativo per ciascun cittadino e/o associazione.

1. Il nuovo articolo 727 c.p. resta reato. Non è stato infatti stato depenalizzato. Questo è un punto fondamentale, perché se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa dell'ordine pecuniario, senza procedimento penale soprattutto senza possibilità di intervento preventivo consentito per mezzo della Polizia Giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, sequestri, ecc. ...).
2. Trattandosi di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia: carabinieri, polizia, quasi, corpo forestale, vigili urbani, eccetera non è assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. **Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accettare questo come qualsiasi altro reato.** La cassazione aveva stabilito che tutti gli organi di polizia sono competenti per materia ambientale tutela (cassazione penale III sezione n. 1872 del 27/09/1991).
3. Un privato cittadino e/o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dal nuovo articolo 727 c.p. e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale... .

La denuncia può essere:

- **Immediata e orale** (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione giuridica;
- **Scritta in carta e forma libera** (non serve carta da bollo o altre forme) casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualsiasi organo di polizia giudiziaria o direttamente presso la cancelleria del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale del luogo (meglio se di persona).

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

**La denuncia** è un'esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla Polizia Giudiziaria ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento ogni denuncia pertanto, deve contenere in modo chiaro:

- a. il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante (in caso di associazione, oltre alla intestazione dello stesso sarà necessario indicare il nome del firmatario);
- b. un'esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti;
- c. elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;
- d. i nomi di eventuali testimoni che possono riferire fatti;
- e. ove possibile alcune fotografie o documenti di altro tipo o supporto di quanto esposto;
- f. data e firma.

Dopo aver presentato dalla denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura ...). Conviene chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l'epilogo del caso all'organo al quale è stato presentato l'atto.

In caso di inerzia dell'organo di polizia di si può segnalare il fatto ai superiori ed al procuratore della Repubblica.

In caso di archiviazione presso l'ufficio del procuratore della Repubblica sarà opportuno richiedere copia della motivazione.

Nel caso in cui invece la denuncia sia svolta in un procedimento penale sarà opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile al fine di entrare di diritto nel processo; non attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.

### **Massime relative all'art. 727 Codice penale.**

#### **Cass. pen. n. 52031/2016**

In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura). ([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52031 del 7 dicembre 2016](#))

**Cass. Pen III Sez n. 33.866/2016 .**

**“Lasciare l’animale un giardino senza compagnia rientra nel novero dell’articolo 727 cp”.**

Si configura il reato di abbandono anche nel caso di specie in cui l’amico a quattro zampe viene tenuto lontano dall’abitazione lasciato un giardino senza compagnia e con cure scarse, ignorando così la sua sensibilità.

Lo sancisce la terza sezione penale della cassazione che, con la sentenza numero 33.866 del 2016, ha rigettato il ricorso di un uomo, condannato per il reato previsto dall’articolo 727 cp.

Si trattava d’un proprietario di un pastore tedesco, l’imputato era giudicato responsabile, del giudice di appello, di aver inflitto all’animale gravi sofferenze pertanto tenuto a pagare 2000 di multa.

Il cane, difatti, viveva in condizioni di salute precarie, come emerge anche dalle dichiarazioni di un testimone (proprietario del negozio di toelettatura) secondo cui la povera bestiola non si reggeva sulle zampe.

La cassazione inflessibile: il ricorso non può trovare ingresso. La responsabilità penale dell’imputato si fonda sulla circostanza che l’uomo deteneva il cane in un luogo di della propria abitazione, quindi, “con poche occasioni di stare in sua compagnia è in condizioni produttive di sofferenza fisica”.

Il ricorrente era attento nei confronti dell’animale tanto da non essersi accorto della situazione fisica (macchie di sangue, presenza di pustole, otite varie lesioni). Ma, come sottolineato dai giudici di legittimità, il reato di abbandono di animale non si configura con quei comportamenti che “offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi”. Ed è esattamente la situazione riscontrata dai giudici di primo e secondo grado la luce delle condizioni in cui versava lo sfortunato animale. Il collegio infatti ha rigettato il ricorso e ha condannato il proprietario al pagamento delle spese di processo.

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

**Cass. Pen n. 10009/2017.**

**“È punibile penalmente anche solo patimento psichico degli amici”.**

La suprema corte ha sottolineato l'importanza della cura della psicologia degli animali. Rischia infatti una condanna penale ai sensi dell'articolo 727 cp chili in condizioni molto sprezzanti. Con una sentenza destinata a scuotere gli animi, la numero 10009 del 2017 è stata infatti confermata la condanna a carico di una donna di deteneva in un magazzino chiuso alcuni esemplari di gatto selvatico. Ma non è tutto. Non solo la custode non aveva rispettato la natura e l'indole degli animali, ma l'aveva detenuti scarse condizioni igieniche. Il tutto ferraresi gatti fobici rispetto le visite degli ispettori dell'e comunque molto stressati.

La terza sezione penale ha chiarito come l'articolo 727 del codice penale tuteli anche solo patimento psicologico dell'animale.

Nelle motivazioni si legge infatti che la disposizione, rubricata; “abbandono di animali”, punisce, al comma due la condotta di colui il quale “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, produttive e di gravi sofferenze”. E non basta: i reati in questione è integrato dalla lotta, anche occasionale e non riferibile al proprietario di detenzione degli animali con modalità tali da restare agli stessi gravi sofferenze, incompatibili con la loro, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

Dunque, “ai fini dell'integrazione del reato in esame non è necessario che l'animale riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in Mary parimenti, la cui in frizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della storia e dell'allevamento dello stesso”.

Nel caso riportato dalla sentenza summenzionata i gatti avevano riportato delle affezioni respiratorie per le scarse condizioni igieniche gli ermellini dicono a chiare lettere che andava punito il forte disagio degli animali, particolarmente reattivi e fobici.

“Sequestro preventivo del cane maltrattato e abbandonato d'estate dal proprietario”.

Abbandonare cani e gatti lasciandoli nell'incuria più totale fa scattare il sequestro dell'animale.

Lo Sancisce la cassazione con la sentenza 29.894 del 2018.

Il tribunale con un'ordinanza infatti rigettata l'istanza di riesame presentata da una donna contro il sequestro preventivo del suo cane, indagata per maltrattamento di animali (articolo 544 ter cp). Per la ricorrente, il giudice avvalorata la tesi dell'abbandono durante l'estate senza considerare che l'animale mica nato il giorno, considerata la presenza di ciotole con tanto di acqua e cibo. Sono, tuttavia, elementi insufficienti per la cassazione conferma la decisione del tribunale.

Il provvedimento impugnato contiene altri “ adeguata motivazione che rileva come all'esito di diversi sopralluoghi effettuati, nel cortile dell'abitazione dell'indagata in occasione dei precedenti

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

sopralluoghi la reiterata assenza dell'indagata e con l'ausilio del servizio veterinario locale, accertavano le precarie condizioni di salute dell'animale affetto da leishmaniosi". A confermare la tesi dell'abbandono un successivo sopralluogo durante il quale l'animale presentava "un'emorragia dal naso, l'unghia del primo dito della zampa destra inclinata che generava sanguinamento e sentiti alcuni vicini dell'indagata, gli stessi riferivano che la padrona si era allontanata dalla vita ione nelle due settimane precedenti lasciando il cane custodito all'interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle precarie condizioni di salute dell'animale, aveva provveduto allo stesso fornendo cibo e acqua attraverso le grate del cancello".

## **Articolo 544 ter Codice penale**

**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

### **Maltrattamento di animali**

#### **Dispositivo dell'art. 544 ter Codice penale**

*“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro .*

*La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*

*La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”.*

### **Note**

Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19ter disp.att.).

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

Tale elemento deve essere valutato in riferimento al caso concreto, quindi tenendo conto della tipologia dell'animale e delle sue peculiarità.

Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett b), della l. 4 novembre 2012, n. 201.

### **Ratio Legis**

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

### **Spiegazione dell'art. 544 ter Codice penale**

Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Gli articoli del codice penale introdotti non forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano *“ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”*.

Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.

La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la **sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate**, dall'altro lato la produzione, **per crudeltà o senza necessità** (v. art. 544 bis), di una **lesione** (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una *“malattia nel corpo o nella mente”*, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

La norma in esame si distingue da quella di cui all'art. 727, in quanto quest'ultima pare



FORO DI TORINO

esclusivamente destinata ad assicurare che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale, mentre qui si intende invece tutelare l'animale nella sua integrità fisica.

### **Massime relative all'art. 544 ter Codice penale**

#### **Cass. pen. n. 3674/2018**

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3674 del 25 gennaio 2018)

#### **Cass. pen. n. 5235/2017**

È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall'art. 544 ter, secondo comma, c. p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l'unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l'impossibilità della sua partecipazione ad una gara.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5235 del 3 febbraio 2017)

#### **Cass. pen. n. 40751/2015**

Tra il reato di uccellazione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40751 del 12 ottobre 2015)



**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

**Cass. pen. n. 38034/2013**

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.

[\(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013\)](#)

**Cass. pen. n. 32837/2013**

Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.

Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

[\(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32837 del 29 luglio 2013\)](#)

**Cass. pen. n. 5979/2013**

In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico").

[\(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5979 del 7 febbraio 2013\)](#)

**Cass. pen. n. 19594/2011**

Non è configurabile il delitto di maltrattamento di animali, nella specie, di cavalli, in caso di mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel cosiddetto "Codice per la tutela e la

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

gestione degli equidi" redatto nel 2009 dal Ministero della salute, in quanto privo di efficacia cogente, non essendo stato adottato con un atto normativo nè primario nè secondario. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un cavallo detenuto in un locale non rispondente alle caratteristiche indicate dal predetto codice).

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19594 del 18 maggio 2011](#))

**Cass. pen. n. 6274/2010**

Integra il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della L. 401 del 1989 l'attività organizzata di accettazione o raccolta di scommesse di qualsiasi genere, quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dall'art. 88 T.u.l.p.s., anche nel caso in cui l'agente operi mediante comunicazioni telefoniche o telematiche per il cui uso egli abbia ottenuto l'apposita autorizzazione prescritta dal comma quarto ter della norma citata.

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6274 del 16 febbraio 2010](#))

**Cass. pen. n. 44822/2007**

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità».

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44822 del 30 novembre 2007](#))

**Cass. pen. n. 15061/2007**

L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15061 del 13 aprile 2007](#))

**Cass. pen. n. 46784/2005**

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche

**STUDIO LEGALE**  
*Avv. Francesca Copelli*



FORO DI TORINO

venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura).  
([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46784 del 21 dicembre 2005](#))

**Cass. pen. n. 21744/2005**

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).  
([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21744 del 9 giugno 2005](#))

*STUDIO LEGALE*  
*Avv. Francesca Copelli*



*FORO DI TORINO*

*Corso Francia n. 339 -10142 Torino*  
*Tel./Fax: 011-41.15.357 - cell.: 347-29.68.717*  
*www.avvocatocopelli.com*  
*- e-mail: francesca@avvocatocopelli.com-*